GAO – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

STATUTO

ART. 1 – Costituzione – Denominazione - Sede

L'Associazione denominata GAO – Cooperazione Internazionale è stata costituita il 28 giugno 1985 con atto notarile registrato a Cosenza con n. 6174 in data 8 luglio 1985.

Nel 1988 è stata riconosciuta dal Ministero Affari Esteri come ONG idonea ad effettuare iniziative di cooperazione internazionale e attività di informazione-educazione allo sviluppo con decreto n. 1988/128/1328/6 del 19/03/1988.

Dal 2016 è iscritta all'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), con Decreto n. 2016/337/00200/1 del 04.04.2016. L'Associazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS: 2015/8484.

L'Associazione aggiungerà l'acronimo ETS alla denominazione di cui sopra, in forma abbreviata GAO-ETS, spendendolo nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza e negli atti, dopo la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) nella Sezione "altri enti del terzo settore", di cui all'art.46 del D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione ha sede legale in Rende (Cosenza), attualmente in via Pietro Bucci, Cubo1B Unical. La sede potrà essere trasferita altrove, con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione può avere sedi operative secondarie in Italia e all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo e senza che ciò comporti modifiche statutarie.

ART. 2 – Scopo e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, più specificamente al fine di:

a. tutelare i diritti umani e i diritti dei popoli;
b. tutelare i diritti sociali ed economici delle comunità locali;
c. migliorare le condizioni di vita di soggetti e gruppi sociali emarginati;
d. promuovere iniziative di sviluppo endogeno sostenibile;
e. tutelare le risorse ambientali e la biodiversità;
f. sostenere processi di ripresa nelle regioni colpite da catastrofi e da conflitti.

L'Associazione è strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3 18 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana.

ART. 3 – Attività

L'Associazione intende perseguire le finalità di cui all'art.2 mediante lo svolgimento, in via esclusiva e/o principale, delle attività di interesse generale di seguito riportate:

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, c. 1, lett. d), D. Lgs. 117/17);*
- *formazione universitaria e post-universitaria (Art.5, c.1, lett.g), D.Lgs.117/2017);*
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Art.5, c.1, lett.h), D.Lgs.117/2017);*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse*

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Art.5, c.1, lett.i), D.Lgs.117/2017);

- *iniziative di comunicazione, informazione e di educazione alla cittadinanza globale, alla solidarietà ed alla pace tra i popoli*
- *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (Art.5, c.1, lett.n), D.Lgs.117/2017);*
- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (Art.5, c.1, lett.r), D.Lgs. 117/2017);*
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Art.5, c.1, lett.v), D.Lgs. 117/2017);*
- *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Art.5, c.1, lett.z), D.Lgs. 117/2017).*

L'Associazione si propone di svolgere principalmente attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, e in particolare di documentazione, informazione, formazione, studio, ricerca, progettazione, intervento e quanto altro sia rilevante per il perseguimento di obiettivi di solidarietà e reciprocità con le popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

L'Associazione è strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3 18 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana.

ART. 4 – Soci

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che intendono concorrere alle finalità dell'associazione e ne facciano esplicita domanda scritta, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali, ed indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo. I soci ordinari dovranno essere presentati da due componenti il Consiglio Direttivo.

Sulla loro ammissione decide il Consiglio Direttivo (ed in mancanza il Presidente), entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, dandone comunicazione all'interessato ed annotando l'esito nel libro degli associati.

Nel caso di non ammissione tale decisione deve essere motivata. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

Sono soci benemeriti, le persone, gli enti e gli istituti, nominati tali dal consiglio direttivo per particolari contributi che consentano il potenziamento e lo sviluppo dell'associazione.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per recesso, decadenza ed esclusione.

Il socio che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Presidente. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

La decadenza di un socio è deliberata dall'Assemblea nel caso di mancata partecipazione alle attività dell'Associazione e/o di mancato pagamento della quota sociale.

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea nel caso di comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione o di inosservanza dello statuto e delle delibere degli organi sociali.

ART.5 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Revisore legale dei conti;
5. l'Organo di controllo.

ART.6 – Assemblea dei soci

L'assemblea è composta dai soci fondatori e soci ordinari.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea secondo quanto previsto dall'art. 24 co.3 del D.lgs. 117/2017.

L'assemblea:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
f) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
g) delibera circa la devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'associazione.
h) delibera sulla esclusione degli associati.

Le deliberazioni sono adottate in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole almeno di tre quarti degli associati.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o quando se ne ravvisa la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante

dal libro degli associati o attraverso affissione presso la sede dell'associazione o altresì attraverso la pubblicazione sul sito web ufficiale.

ART.7 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni rinnovabili. E[1] il garante delle finalità dell'Associazione. Detiene poteri di firma e di rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio, come pure il Direttore. Convoca e presiede l'Assemblea. Presiede il Consiglio Direttivo.

Le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento sono esercitate dal Direttore.

ART.8 – Consiglio Direttivo

L'Amministrazione ordinaria e straordinaria è affidata ad un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I consiglieri uscenti restano in carica fino a quando non vengono eletti i nuovi. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso presieduto dal Presidente dell'Associazione. Ad un membro del Consiglio è affidata la carica di Direttore e di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, tramite il Direttore, predispone il bilancio d'esercizio, cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, delibera sull'accettazione delle domande di ammissione dei soci e sulla loro decadenza o esclusione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Tra i compiti legati all'amministrazione il Consiglio Direttivo, tramite il Direttore, redige ed aggiorna i seguenti libri sociali obbligatori:

1) il libro degli associati;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare tali libri sociali, compreso l'eventuale libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge (art. 31, D.Lgs. n.117/17), l'Assemblea deve procedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART. 10 – Organo di controllo

L'organo di controllo, nominato dall'assemblea nei casi previsti dall'art.30 co.2 D.Lgs. 117/2017, è monocratico. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo ha i compiti ed i poteri di cui all'art.30, co. 6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da elargizioni, offerte, lasciti e contributi effettuati sia da persone fisiche che da enti pubblici o privati e da persone giuridiche, da contributi volontari dai soci, dalle quote sociali che il Consiglio Direttivo dovrà stabilire annualmente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore specificatamente indicati dall'Assemblea dei soci.

ART. 12 – Esercizio finanziario

Gli esercizi finanziari vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione che illustra le poste del bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART.13 – Rapporti di lavoro

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura. I lavoratori dipendenti dagli Enti del Terzo Settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun Ente del Terzo Settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto eventualmente stabilito dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

ART.14 – Attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 15 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha finalità di lucro. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi; l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli

organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART.16 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART.17 – Normativa

L'Associazione è regolata oltre che dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento interno, dalle disposizioni del Codice Civile in materia di associazione, dalle disposizioni fiscali contenute nel Dpr n.917/86, nonché dalle norme contenute nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, allorquando sarà istituito il RUNTS (di cui all'art.46 dello stesso D.Lgs.).

Rende, 25 giugno 2024

GAO
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IL DIRETTORE
Nicolò Sivini

GAO
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IL PRESIDENTE
Ada Cavazzani